



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

1. Novità legislative.

[Legge 8 marzo 2017, n. 24 \(G.U. Serie Generale n. 64 del 17.03.2017\).](#)

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Entrata in vigore dall'1.04.2017.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[COMUNICATO STAMPA](#)

Comunicato relativo alle questioni di maggiore evidenza all'esame della Corte nelle udienze pubbliche e camere di consiglio di aprile 2017.

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 13199 del 21 luglio 2016 \(dep. 17 marzo 2017\), Pres. Canzio, Est. Fidelbo, P.G. \(concl. conf.\), ric. \(omissis\).](#)

Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - In genere - Ricorso straordinario per errore di fatto - Proposizione contro decisione conclusiva di giudizio di revisione - Ammissibilità.

È ammissibile la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione negativa della Corte di appello pronunciata in sede di revisione.

La relativa informazione provvisoria è stata pubblicata nella Newsletter n. 10, mentre l'ordinanza di rimessione n. 22833 emessa dalla Sez. V Pen., all'esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2016



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

(dep. 30 maggio 2016), Pres. Fumo, Rel. De Bernardinis, ric. (*omissis*), è stata pubblicata nella Newsletter n. 7.

[S.U. Sent. n. 12872 del 19 gennaio 2017 \(dep. 17 marzo 2017\), Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, P.G. \(concl. diff\), ric. \(omissis\).](#)

Impugnazioni - Cognizione del giudice di appello – Trattamento sanzionatorio - Benefici - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità d'ufficio - Esclusione.

Il giudice di secondo grado non può applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta al riguardo.

La relativa informazione provvisoria con l'ordinanza di rimessione n. 49631 emessa dalla Sez. III Pen. l'8 novembre 2016 (dep. 23 novembre 2016), Pres. Fiale, Rel. Liberati, ric. (*omissis*), è stata pubblicata anella Newsletter n. 19.

[S.U. Sent. n. 12621 del 22 dicembre 2016 \(dep. 16 marzo 2017\), Pres. Fiale, Est. De Amicis, P.G. \(conc. conf\), ric. \(omissis\).](#)

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione patrimoniali - Morte del soggetto socialmente pericoloso - Procedura nei confronti degli eredi e dei successori - Estensione della confisca ai beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità di fatto del “*de cuius*”, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi - Nullità atti di disposizione.

Con sentenza depositata il 16 marzo 2017, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, hanno affermato i seguenti principi in tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi e dei successori di persona deceduta:

- le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare, di cui all'art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle proprie del codice civile;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

- nell'ipotesi in cui l'azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi;
- nell'ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo consequenziale all'accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 ss. cod. proc. pen., bensì un'omissione rimediabile, anche d'ufficio, con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.;
- le presunzioni di fittizietà previste dall'art. 26, comma 2, d.lgs. cit. si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.

L'Ordinanza di rimessione n. 47215, emessa dalla Sez. I Pen. il 26 maggio 2016 (dep. 9 novembre 2016), Pres. Vecchio, Rel. Magi, ric. (*omissis*) è già stata pubblicata nella Newsletter n. 17.

QUESTIONI PENDENTI

Questione Penale Pendente 8848/2017 N.R.G.

Misure di prevenzione personali - Soggetti destinatari - Prescrizioni imposta con la misura della sorveglianza speciale di P.S. - Tenuta dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale.

Al fine di prevenire sul punto contrasti interni in seno alla giurisprudenza di legittimità è stato devoluto il seguente quesito di diritto:

“Se il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. cit., sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia?

Con provvedimento del 14 marzo 2017, il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione ha assegnato il sopra indicato ricorso alle Sezioni Unite Penali, ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p. con riferimento alla definizione della condotta presa in considerazione dall'art. 75, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 8 del medesimo decreto, in punto di violazione della prescrizione di “*vivere onestamente e rispettare le leggi*”.

Tema criticamente affrontato dalla recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in cui si è ravvisata la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU per deficit di precisione e prevedibilità delle condotte oggetto di valutazione per il giudizio di pericolosità sociale di un individuo.

Udienza: 27 aprile 2017 Relatore: Fidelbo

Questione Pendente Penale 16993/2016 N.R.G.

[Sez. V Pen., Ord. di rimessione n. 12264 del 25 gennaio 2017, Pres. Fumo, Est. Catena, ric. \(omissis\).](#)

Reati contro la persona - Reati informatici - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Soggetto attivo del reato - Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - Osservanza delle prescrizioni imposte dal titolare del sistema per l'accesso - Perseguimento di scopi e finalità difformi rispetto a quelli per cui è stato facoltizzato l'accesso.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se integri o meno il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma 2, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio abilitato che, non violando le condizioni ed i limiti risultanti dalle prescrizioni



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne oggettivamente l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per scopi e finalità estranei o comunque diversi rispetto a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è attribuita'.

Udienza del: 18 maggio 2017 - Relatore: Savani

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 28 febbraio 2017 – 24 marzo 2017 n. 14538, Pres. Sabeone, Rel. Scotti.](#)

Delitto tentato – Furto - Reato commesso sotto la sfera di vigilanza del soggetto passivo – Effetti.

Secondo l'insegnamento delle SS. UU. Nel caso di furto commesso in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stato di tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.

[Sez. I sent. 30 gennaio 2017 – 24 marzo 2017 n. 14695, Pres. Mazzei, Rel. Aprile.](#)

[Delitto tentato - Omicidio - Idoneità della condotta.](#)

Non sussiste il delitto di omicidio tentato, per inidoneità della condotta, allorché l'agente, che aveva in precedenza minacciato la vittima di gravi conseguenze, abbia dapprima nuovamente minacciato la stessa indirizzandole contro da significativa distanza un'arma da fuoco, idonea e funzionante, tanto da



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

indurla alla fuga, volgendo le spalle all'aggressore, e quindi esplosivo ripetuti colpi di pistola, senza che sia stata accertata la direzione di essi verso il corpo della persona offesa, a nulla rilevando, per ritenere l'idoneità della condotta, il successivo inseguimento della stessa all'interno del luogo ove aveva trovato riparo.

[Sez. II, sent. 23 febbraio-29 marzo 2017, n. 15803, Pres. De Crescenzo, Rel. Alma.](#)

Misure di sicurezza - In genere - Misure di sicurezza personali non detentive - Espulsione dello straniero - Presupposti - Accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato - Necessità - Fattispecie.

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni - prevista dall'art. 235 c.p., come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. con modif. in legge n. 125 del 2008 - costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss c.p. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 c.p., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, osservando come il Giudice di merito, con una affermazione apodittica, si fosse semplicemente limitato ad ordinare l'espulsione dei ricorrenti affermando di aver "rilevato l'estrema pericolosità sociale" degli stessi*).

[Sez. V sent. 13 gennaio 2017 – 29 marzo 2017 n. 15579, Pres. Bruno, Rel. Amatore.](#)

Particolare tenuità del fatto- Applicabilità ai giudizi pendenti avanti il giudice di pace.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. è applicabile anche nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, atteso che si tratta di una disciplina diversa e più favorevole di quella prevista dall'art. 34 D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Si segnala la sentenza in questione e la relativa motivazione per le conclusioni palesemente in contrasto con altro orientamento (anche recentemente ribadito, si veda Cass. IV 2383/17 e Cass. V 1724/17) per cui la disciplina di cui all'art. 131 bis non può trovare applicazione in presenza di reati di competenza del giudice di pace.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 11 gennaio 2017 – 17 marzo 2017 n. 13033, Pres. Fumo, Rel. Sabeone.](#)

Aggravante della destrezza – Reati contro il patrimonio –Elementi.

Ai fini della configurazione della destrezza necessaria per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., se da un lato non occorre riscontrare un'eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, dall'altro – tuttavia – è pur sempre necessario che detta condotta si concretizzi in un *quid pluris* rispetto all'ordinaria materialità del fatto – reato. Ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento.

[Si segnala al riguardo la recente ordinanza n. 7696 della IV sezione con la quale, stante il contrasto di orientamenti sul punto, si è rimessa la questione alle Sezioni Unite.](#)

[Sez. II, sent. 23 dicembre 2016-29 marzo 2017, n. 15788, Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli.](#)

Appropriazione indebita - Elementi costitutivi - Elemento oggettivo - Atto di disposizione "uti dominus" - Elemento soggettivo - Intenzione di convertire il possesso in proprietà - Ipotesi - Ritenzione precaria della cosa attuata a garanzia di un preteso diritto di credito - Configurazione del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

L'omessa restituzione della cosa non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 c.p. se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione "*uti dominus*" e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (*Nel caso in esame – relativo alla condotta dell'imputata, che, all'atto delle dimissioni, non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia – la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, osservando come la sentenza di appello, riconducendo la condotta nella previsione dell'art. 646 c.p., difettesse di un'adeguata motivazione sulla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di tenere le chiavi come proprie, immutando la precedente relazione dalla medesima avuta con la res e comportandosi, dunque, non più come detentrica ma quale domina delle chiavi*).

[Sez. II, sent. 8-29 marzo 2017, n. 15815, Pres. Diotallevi, Rel. Rago.](#)

Appropriazione indebita - Presupposto - Impossessamento di cosa altrui - Ipotesi - Risoluzione di un contratto preliminare - Condotta - Mancata restituzione da parte del promittente venditore dell'acconto sul prezzo del bene promesso in vendita al promissario acquirente - Configurazione del reato - Esclusione.

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul prezzo del bene promesso in vendita (*In motivazione, la Corte ha osservato che in tale ipotesi difetta il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiché la somma data a titolo di acconto passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla sua restituzione*).

[Sez. II, sent. 17-27 marzo 2017, n. 15114, Pres. Fumu, Rel. Ariolli.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo - In genere - Spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Elemento soggettivo - Conoscenza della falsità - Stato di mero dubbio - Sufficiente - Configurabilità della buona fede ex art. 457 c.p. - Esclusione - Fattispecie.

Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 c.p. *(Nella specie, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo in punto di responsabilità ed esatta qualificazione giuridica del fatto contestato nel capo B) dell'imputazione, osservando come la Corte territoriale, con motivazione congrua, avesse dato conto, per un verso, di come l'imputato fosse a pieno titolo coinvolto nella vicenda illecita, avendo avuto la diretta disponibilità delle banconote false, per altro, di come il dubbio iniziale espresso sulla genuinità dei dollari ostasse alla configurabilità della buona fede e, quindi, alla riconducibilità del fatto nella differente ipotesi di cui all'art. 457 c.p.).*

[Sez. II, sent. 14-29 marzo 2017, n. 15825, Pres. Prestipino, Rel. Sgadari.](#)

Rapina - Rapina impropria - Configurazione del reato - Presupposti - Contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia -Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi finanche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa ed in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità *(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come rapina impropria aggravata della condotta posta in essere dal ricorrente, consistita nell'aver strappato dal collo di un*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

anziano una collanina, adoperando violenza nei confronti del poliziotto che era intervenuto sul luogo ponendolo in stato di arresto).

[Sez. I, sent. 9-22 marzo 2017, n. 13937, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

L'installazione di un dispositivo volto ad alterare il cronotachigrafo e il limitatore della velocità sul mezzo aziendale, oltre ad integrare la violazione del Codice della Strada – nello specifico, dell'art. 179 del d.lgs. n. 285 del 1992 – integra, in rapporto di specialità, anche la fattispecie penale incriminatrice di cui all'art. 437 c.p., recante rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

C. Leggi speciali.

[Sez. III, sentenza 7 dicembre 2016 – 24 marzo 2017 n. 14482 – Pres. Amoresano – Rel. Renoldi.](#)

Alimenti – Art. 5 lett. b) legge 283/62 – Applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna – Presupposti.

In materia di alimenti, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 6 legge 283/62 la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna è prevista in considerazione del particolare allarme sociale comunemente ingenerato da tali specifiche condotte per i soli casi di frode tossica o comunque dannosa alla salute. Da ciò ne deriva che deve escludersi l'applicazione della suddetta pena accessoria sulla base della mera contestazione di una ipotesi di cattivo stato di conservazione, contemplata dalla lett. b) dell'art. 5 ex lege 283/62.

[Sez. IV, sent. 23 febbraio 2017 – 20 marzo 2017, n. 13511, Pres. Romis, Rel. Pezzella.](#)

Art. 186 C.d.S. – Confisca del mezzo – Nozione di appartenenza a terzi – Natura formale – Esclusione – Effettivo e concreto dominio sulla cosa – Rilevanza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Ai fini della disposizione della confisca del mezzo prevista dall'art. 186 C.d.s., la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

[Sez. IV, sent. 18 gennaio 2017 – 27 marzo 2017, n. 15189, Pres. Izzo, Rel. Tanga.](#)

Art. 187, comma 8 C.d.S.- Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti – Richiesta di sottoposizione da parte della P.G. – Formule sacramentali – Necessità - Esclusione – Requisiti minimi.

Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S. (per la quale è sufficiente la colpa generica), la richiesta di sottoposizione agli accertamenti da parte degli organi di polizia non necessita di formule sacramentali, purché la formula usata risulti idonea al raggiungimento dello scopo costituito dal rendere edotto il conducente del veicolo -senza necessità di ulteriori specificazioni tecniche- che, in assenza di un suo rifiuto, si procederà all'accertamento in uno dei modi indicati dalla legge.

[Sez. III, sentenza 7 dicembre 2016 – 21 marzo 2017 n. 13645 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.](#)

Attività di caccia – Legge 1992/157 – Caccia praticata in periodo di divieto generale – Caccia praticata nei giorni di silenzio venatorio – Concorso di reati – Insussistenza.

In relazione ai rapporti sussistenti tra la fattispecie, ex art. 30 c. 1 lett. a) legge 157/1992 (caccia praticata in periodo di divieto generale) e quella prevista dalla lettera f) dello stesso articolo (caccia praticata nei giorni di silenzio venatorio) deve ritenersi che, nel caso in cui il reato venatorio sia stato commesso in periodo di caccia chiusa e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il reato di cui all'art. 30 lett. a) della citata legge e non quello di cui alla lett. f) dello stesso articolo che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Da ciò ne consegue l'inconfigurabilità di un concorso di reati tra le due fattispecie sicchè, nell'ipotesi di caccia che avvenga sia in periodo di silenzio venatorio sia di divieto generale, non sarà configurabile il concorso tra i due reati ma potrà essere integrata solo la contravvenzione, di maggiore gravità, di cui all'art. 30 legge 157/1992 che assorbe del tutto, contenendola, la contravvenzione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

[Cass. V sent. 16 novembre 2016 – 28 marzo 2017 n. 15286, Pres. Vessichelli, Rel. De Gregorio.](#)

Bancarotta fraudolenta documentale – Bancarotta semplice – Criterio discrezionale – Elemento soggettivo.

Essendo uguali le condotte nelle diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice, il criterio discrezionale tra le due ipotesi sta nell'elemento psicologico. Nel primo caso, infatti, esso è individuabile nel dolo generico, cioè nella cosciente volontà di tenere le scritture contabili in modo irregolare, tanto da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società; nel secondo caso nel dolo o anche nella colpa, ravvisabili nella volontà di tenere irregolarmente le scritture contabili o nella semplice negligenza dell'obbligo di mantenerle in modo corretto ed efficace, senza tener conto delle conseguenze.

[Sez. V sent. 6 marzo 2017 – 17 marzo 2017 n. 13072, Pres. Sabeone, Rel. Vessichelli.](#)

Bancarotta fraudolenta documentale – Rilevanza del bilancio – Elemento soggettivo.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 L.F.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

L'omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poiché in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma secondo L.F.

[Sez. III, sentenza 9 dicembre 2016 – 23 marzo 2017 n. 14220 – Pres. Rosi – Rel. Aceto.](#)

Favoreggiamento immigrazione clandestina – L. 20.2.1958 n. 75 – Favoreggiamento della prostituzione – D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 – Concorso materiale di reati – Insussistenza.

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una prostituta e quello di favoreggiamento della prostituzione della medesima non concorrono materialmente in quanto, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 12 c. 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il primo deve ritenersi assorbito dal secondo.

[Sez. IV, sent. 16 novembre 2016 – 30 marzo 2017, n. 16123, Pres. Romis, Rel. Izzo.](#)

Infortuni sul luogo di lavoro – Condotta imprudente del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro – Inadempienza agli obblighi formativi da parte del datore di lavoro – Colpa specifica.

In tema di reati dipendenti da omissione di cautele sul luogo di lavoro, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

[Sez. III, sentenza 6 ottobre 2016 – 21 marzo 2017 n. 13633 – Pres. Fiale – Rel. Andronio.](#)

[Manufatto abusivo – Art. 44 D.P.R. 380/2001 – Precarietà dell’opera – Presupposti.](#)

In materia edilizia, al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, può assumere rilevanza la precarietà dello stesso che non può essere comunque desunta dal suo carattere stagionale ma deve ricollegarsi alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 14237 del 3 febbraio 2017 \(dep. 23 marzo 2017\), Pres. Rotundo, Rel. De Amicis, P.G. \(concl. conf\), ric. \(omissis\).](#)

Rapporti con le Autorità straniere - Estradizione passiva - Condizione di reciprocità - Garanzia Stato richiedente - Prestazione equivalente.

La condizione di reciprocità, alla quale è subordinato l’intervento dello Stato estero nel procedimento di estradizione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione di fatto “equivalente” in favore dello Stato italiano, ossia corrispondente al contenuto “materiale” sia del modello sostanziale di condotta delittuosa per il quale è attivabile la richiesta, sia dell’evenienza procedimentale con cui si consente la partecipazione attiva da parte del rappresentante dello Stato estero.

[Sez. I sent. 9 gennaio 2017 – 24 marzo 2017 n. 14665, Pres. Di Tomassi, Rel. Vannucci.](#)

Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Assistenza ad una partita di calcio – Rilevanza – Criteri di riferimento.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la condotta di recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio, integrando detto comportamento la violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni (rientrando nel concetto di pubblica riunione qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero elevato ed indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più facile la commissione di reati). Tuttavia, la partita di calcio può considerarsi pubblica riunione nel senso ora ricordato, in quanto si accerti in concreto: quali fossero le caratteristiche dei luoghi ove si svolgeva l'incontro sportivo; se a tali luoghi, in ragione della relativa conformazione, potessero assistere un numero significativamente elevato di persone, si da rendere più difficili i controlli di sicurezza; quante furono le persone che effettivamente assisterono all'incontro; dove si trovava il soggetto a sorveglianza mentre assisteva all'incontro.

D. Diritto processuale.

[Sez. I sent. 29 novembre 2016 – 22 marzo 2017 n. 13933, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Appello – Giudizio conseguente ad annullamento della Cassazione – Poteri e limiti del giudice di seconda istanza.

La Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma considerazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, nel formare ed esternare il proprio convincimento non può discostarsi dallo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente. Resta dunque vincolato alla considerazione, ivi espressa, di eventuali rilievi sull'incoerenza del ragionamento probatorio, sulla contraddittorietà tra premesse e conclusioni, sulle modalità di conduzione del procedimento indiziario e



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

non può nemmeno prescindere dalle indicazioni sulla necessità del compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di rilevanza decisiva per l'esito del giudizio, o comunque sul necessario esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul verdetto conclusivo: il giudice di rinvio, anche se dissenziente, non può semplicemente ignorare tali statuizioni e nemmeno aggirarle mediante una struttura motivazionale replicante i medesimi vizi riscontrati nella pronuncia annullata.

[Sez. V sent. 28 febbraio 2017 – 22 marzo 2017 n. 13921, Pres. Sabeone, Rel. Amatore.](#)

Appello avverso sentenza del Giudice di pace – Termini per la proposizione

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 – per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale – implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti, non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 c.p.p.

[Sez. V sent. 16 febbraio 2017 – 22 marzo 2017 n. 13913, Pres. Settembre, Rel. Scarlini.](#)

Costituzione di parte civile – Procura speciale – Modalità di conferimento.

La procura speciale conferita dalla parte civile al proprio difensore non deve essere necessariamente posta in calce o a margine dell'atto di costituzione, potendo essere quindi redatta anche su separato foglio, purché sia riferibile in modo certo al processo cui la costituzione attiene, dovendosi tener conto della volontà inequivoca espressa dalla parte anche se in maniera non aderente alle forme previste.

[Sez. I, sentenza 21 dicembre 2016 – 28 marzo 2017 n. 15272 – Pres. Siotto – Rel. Magi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Decreto penale di condanna – Art. 459 c.p.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Insussistenza.

Se è vero che il GIP, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, è titolare del potere di emettere la sentenza di proscioglimento, di cui all'art. 129 c.p.p., tale possibilità è da escludersi nell'ipotesi di ritenuta sussistenza, da parte del Giudice, della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.p. e ciò in ragione della particolare natura di tale istituto che implica l'instaurazione del contraddittorio e che comporta l'emissione di un provvedimento non pienamente liberatorio, data la ricorrenza di effetti pregiudizievoli, tra cui la iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento dichiarativo.

[Sez. I sent. 30 gennaio 2017 – 24 marzo 2017 n. 14683, Pres. Mazzei, Rel. Boni.](#)

Dichiarazioni rese da migranti all'esito di attività di soccorso o salvataggio – Natura testimoniale – Utilizzabilità.

Secondo il recente insegnamento delle SS. UU., in tema di immigrazione clandestina sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte dei migranti nei confronti dei membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, in quanto detti cittadini extracomunitari non possono essere considerati responsabili del reato di cui ai all'art. 10 bis D.lgs 286/1998 quando il loro ingresso nel territorio dello Stato non si sia realizzato in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione ma sia avvenuto nell'ambito delle attività di soccorso e salvataggio in mare compiute da unità mercantili o da unità italiane dopo il naufragio o il pericolo di tale evento, occorso all'imbarcazione che li aveva trasportati.

[Sez. III, sentenza 30 novembre 2016 – 27 marzo 2017 n. 14812 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.](#)

Impugnazione della parte civile – Art. 576 c.p.p. – Condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno – Diversa qualificazione del fatto – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

La parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l'entità del danno risarcibile. La sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica può essere impugnata dalla parte civile solo quando ad essa corrisponda una diversa ricostruzione del fatto storico (*Si segnala all'attenzione del lettore il testo della sentenza riportata per l'importanza degli argomenti trattati*)

[Sez. II, sent. 23 febbraio-29 marzo 2017, n. 15835, Pres. De Crescenzo, Rel. Sgadari.](#)

Misure cautelari personali - In genere - Interesse ad impugnare - P.M. - Ipotesi.

Deve ritenersi sussistere l'interesse del Pubblico Ministero a proporre gravame avverso una decisione, emessa in sede di riesame, di annullamento di ordinanza impositiva di custodia cautelare per insussistenza di gravi indizi, anche se nelle more la misura è stata revocata: ciò al fine di precludere all'indagato la possibilità di crearsi un titolo per la riparazione per ingiusta detenzione.

[Sez. V sent. 11 gennaio 2017 – 21 marzo 2017 n. 13809, Pres. Fumo, Rel. Sabeone.](#)

Notificazioni – Morte difensore domiciliatario – Conseguenze.

In tema di notificazioni il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'articolo 161, comma quarto, c.p.p., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (richiamate nell'ultimo periodo del predetto quarto comma dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

[Sez. II, sent. 21-28 marzo 2017, n. 15477, Pres. Fiandanese, Rel. Iasillo](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Nullità nel processo penale - Sanatorie - In genere - Ritualità della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio - Rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dello stesso - Omessa notifica della data di fissazione della nuova udienza - Nullità a regime intermedio.

Nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall'art. 182, comma secondo, c.p.p., l'omessa notifica all'imputato della data di fissazione della nuova udienza, qualora sia stato ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio.

[Sez. IV, sent. 1 febbraio 2017 – 27 marzo 2017, n. 15197, Pres. Piccialli, Rel. Ranaldi.](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Procedimento di reclamo avverso il rigetto dell'istanza di ammissione - Poteri di impugnazione del difensore – Sussistenza – Ragioni.

L'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, non ha apportato modificazioni all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 (che indica, quale procedimento da applicare per le impugnazioni dei provvedimenti di rigetto della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quello speciale per gli onorari di avvocato). Ne consegue che, anche a seguito della entrata in vigore del citato d. lgs. 150/2011, la posizione processuale del difensore dell'imputato - nel caso in cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99 – 571, comma 3 – c.p.p., poiché il procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato è procedimento di natura collaterale e deve essere regolato, per le fasi non espressamente disciplinate, dalle disposizioni generali del procedimento con il quale si trova in rapporto di incidentalità. In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, in favore del difensore di quest'ultimo,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

esercitabile in sede di reclamo ex art. 99 1 comma T.U. D.P.R. n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99 – 4° comma).

Sez. V sent. 8 febbraio 2017 – 17 marzo 2017 n. 13060, Pres. Fumo, Rel. De Marzo.

Prove utilizzabili ai fini della decisione – Testimonianza indiretta del curatore fallimentare – Limiti.

È utilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un coimputato non comparso al dibattimento e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F. Del resto, non sussiste violazione dell'art. 526 c.p.p., qualora l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato, in quanto, in tal caso, il dichiarante non si è per libera scelta volontariamente sottratto all'esame. Invero, la regola dettata dall'art. 526 c.p.p., preordinata ad assicurare la piena esplicazione del principio del contraddittorio, non ha carattere assoluto ma è rimessa alla discrezionalità della parte, la quale può scegliere liberamente le prove da introdurre e da escutere nel processo, con la conseguenza che non può dolersi della mancata assunzione di prove non richieste.

Sez. II, sent. 17-27 marzo 2017, n. 15122, Pres. Fumu, Rel. Ariolli.

Rescissione del giudicato - In genere - Presupposto per l'accoglimento della richiesta ex art. 625-ter c.p.p. - Incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione del processo - Onere dell'imputato di mantenere contatti periodici con il proprio difensore, anche nominato d'ufficio - Mancato adempimento del suddetto onere - Ipotesi di colpa – Sussistenza.

L'art. 625-ter c.p.p. presuppone che la mancata conoscenza della celebrazione del processo sia "incolpevole" e sussiste invece colpa evidente nella condotta della persona sottoposta alle indagini, o imputata, che, avendo nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per la conoscenza dello



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

sviluppo di tale procedimento; infatti, così come è specifico dovere deontologico del difensore assicurare il coinvolgimento dell'assistito nelle contingenti scelte nel procedimento e nella fase propriamente processuale, è onere proprio dell'imputato l'attivazione per il contatto con il difensore. Ciò vale anche con riguardo all'ipotesi di assistenza tecnica mediante un difensore nominato d'ufficio, atteso che l'imputato, nel momento in cui sceglie di non nominare un difensore di fiducia e di avvalersi del difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria, manifesta chiaramente la volontà di essere assistito solo da quest'ultimo e, quindi, di assicurarsi la conoscenza dell'ulteriore sviluppo del procedimento, attraverso la notifica degli atti al suddetto difensore di ufficio, che, ai sensi del disposto dell'art. 420-*bis*, comma 3, c.p.p., ha il potere di rappresentarlo nel processo, non operando, tale disposizione normativa, nessuna differenza tra difensore di fiducia e difensore di ufficio. Pertanto, anche in tale ipotesi, l'imputato ha l'onere di attivarsi per mantenere con il difensore di ufficio i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento, onere, il cui mancato adempimento integra un'evidente ipotesi di colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, non consentendo di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato.

[Sez. V sent. 7 dicembre 2016 – 16 marzo 2017 n. 12765, Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

Ricorso per saltum – Previsione di censura ex art. 606 I lett. e) c.p.p. – Conversione in appello.

Il ricorso per cassazione proposto “per saltum” da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal PM, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen.

Sez. III, sentenza 25 ottobre 2016 – 30 marzo 2017 n. 15849 – Pres. Ramacci – Rel. Andronio.

Ricusaione Art. 37 lett. B) c.p.p. – Richiesta autorizzazione intercettazione - Diniego – Insussistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Il provvedimento di cui all'art. 267 c. 1 c.p.p. non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato rilevante ai fini della riconsuazione di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) c.p.p., qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini (*La copia della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati identificativi delle parti sono in corso di oscuramento*).

[Sez. III, sentenza 17 gennaio – 17 marzo 2017 n. 13097 – Pres. Di Nicola – Rel. Aceto.](#)

Risarcimento del danno - Art. 538 c.p.p. – Valutazione equitativa – Obbligo di motivazione.

La valutazione equitativa del danno non sottrae il Giudice al dovere di indicare le ragioni della sua determinazione: valutazione equitativa non sta per valutazione immotivata. Anche in sede penale va ribadito il principio che il Giudice ha il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 7 dicembre 2016- 17 marzo 2017, n. 13128, Pres. Di Tomassi, Rel. Rocchi.](#)

Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - In genere - Incompletezza o incertezza del dispositivo - Potere-dovere di interpretazione del titolo esecutivo - Estensione di tale potere alle sentenze straniere - Sussistenza.

Nel caso di incompletezza o incertezza del dispositivo, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato) e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi che siano necessari per le finalità esecutive con l'ausilio della motivazione, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta avanzata dal condannato. Tale potere di interpretazione si estende



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

anche alle sentenze straniere, con la medesima ampiezza, di talché la verifica dell'esistenza di circostanze aggravanti ostative alla concessione di misure alternative alla detenzione legittima il giudice, ove dal dispositivo della sentenza di riconoscimento di sentenza straniera non si traggano tutte le necessarie specificazioni, a far riferimento alla motivazione, e, se questa faccia integrale rinvio alla sentenza straniera, al testo di quest'ultima (*Fattispecie relativa al riconoscimento da parte della Magistratura di Sorveglianza dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309 del 1990, ostativa al riconoscimento dell'applicazione della liberazione anticipata "speciale" richiesta dal condannato*).

[Sez. I sent. 30 gennaio 2017 – 24 marzo 2017 n. 14690, Pres. Mazzei, Rel. Bonito.](#)

Sorveglianza – Differimento facoltativo della pena.

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, è contraria al senso di umanità la detenzione di un soggetto affetto da patologia cerebrale cronica su base degenerativa – vascolare che gli impedisca di percepire il senso stesso della detenzione, sia nel profilo retributivo che in quello risocializzante.

[Sez. I sent. 29 novembre 2016 – 22 marzo 2017 n. 13934, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.](#)

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Condannati all'ergastolo.

La liberazione anticipata deve essere concessa anche ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena ai sensi dell'art. 177 cod. pen.

F. Misure di prevenzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

[Sez. V sent. 6 marzo 2017 – 17 marzo 2017 n. 13084, Pres. Sabeone, Rel. Vessichelli.](#)

Intestazione fittizia – Onere probatorio.

Se è vero che il legislatore, in riferimento ai soggetti condannati per taluni reati e limitatamente ai beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ha creato una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l'onere di giustificarne la provenienza, è vero per converso che la stessa presunzione non opera per quanto concerne la titolarità o la disponibilità da parte del condannato di beni formalmente intestati a terzi; al riguardo trova vigore la consueta ripartizione dell'onere probatorio, onde esso incombe all'accusa, che dovrà dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Massimo Brazzi: ***LA DIFESA DELL'IDAGATO NELLA FASE PRECAUTELARE. L'arresto in flagranza, l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il fermo*** II edizione Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Patrizio Gonella, Marco Ruotolo: ***GIUSTIZIA E CARCERI SECONDO PAPA FRANCESCO***

Jaca Book

Luigi Kalb (a cura di): ***I DANNI DA ATTIVITA' GIUDIZIARIA PENALE IN EXECUTIVIS.***

CAUSE E RIMEDI Cedam

Vittorio Possenti: ***DIRITTI UMANI. L'ETA' DELLE PRETESE*** (Rubettino)

Maurizio Santise, Fabio Zunica: ***COORDINATE ERMENEUTICHE DI DIRITTO PENALE***

III edizione Giappichelli

Alessandro Traversi, Sara Gennai: ***DIRITTO PENALE COMMERCIALE*** III edizione Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Congresso: ***LA "MATERIA PENALE" TRA DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO***

(Association Internationale de Droit Penal – Camera Penale di Modena)

Modena, giovedì 30 marzo – 1 aprile 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano 3

Incontro nazionale: ***"NON...MI RIMETTO ALLA CLEMENZA DELLA CORTE..." II***

diritto di tutti i cittadini a una DIFESA EFFETTIVA nel processo (UCPI - Camera Penale di

Roma)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Roma, sabato 1 aprile 2017 ore 9, Auditorium della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 9

Incontro di studio: ***TAREXIT? LA RIVINCITA DELLA LEGALITA' PENALE - A proposito di Corte Costituzionale ord. N. 24/2017*** (Camera Penale di Firenze – UCPI Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” – Osservatorio Corte Costituzionale)

Firenze, lunedì 3 aprile 2017 ore 15.30, Grand Hotel Baglioni – Sala Michelangelo, Piazza Unità Italiana n. 6

Convegno: ***L'APPELLO INAMMISSIBILE Prime riflessioni / ribellioni sulle Sezioni Unite n. 8825/2017*** (Camera Penale dell'Aquila Emidio Lopardi jr)

L'Aquila, mercoledì 5 aprile 2017 ore 15.30, Tribunale di L'Aquila

Incontro di studio: ***GIURISPRUDENZA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE A CONFRONTO*** (Camera Penale di Pescara)

Pescara, venerdì 7 aprile 2017 ore 14.30, Palazzo di Giustizia

Incontro di studio: ***IL “CARCERE DURO” TRA PIZZINI E DIRITTI*** (Camera Penale di Novara)

Novara, venerdì 7 aprile 2017 ore 15, Sala dell'Ordine degli Avvocati, via Azario 15

Evento: ***UN SORRISO PER ETTORE***

Salerno, sabato 8 aprile 2017 ore 9.30, Grand Hotel – Sala Tafuri A (UCPI – LA.PE.C – CNF)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: ***IL RUOLO DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE: DA SOGGETTO DEBOLE E PROTAGONISTA?***

Pavia, lunedì 10 aprile 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5

Seminario: ***LE INDAGINI IN MATERIA DI REATI ECONOMICI, ATTIVITA' DIFENSIVE E QUESTIONI PROCEDURALI*** (Camera Penale di Milano Giandomenico Pisapia)

Milano martedì 11 aprile 2017 ore 14.30, Salone Valente

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – VI incontro: ***La prospettiva nomofilattica delle decisioni della Cassazione, in particolare delle Sezioni Unite. L'incrocio fra la giurisprudenza di legittimità e la legalità costituzionale*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 12 aprile 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio 7

Seminario: ***MODIFICHE LEGISLATIVE IN TEMA DI COLPA MEDICA: IL NUOVO ART. 590 sexies c.p.*** (Camera Penale di Milano “Giandomenico Pisapia”)

Milano, mercoledì 12 aprile ore 17, Sede Ucpi Nazionale (I piano), via Lentasio. 7

Incontro di studio: ***IL PROCESSO MEDIATICO a 34 anni dal caso Tortora*** (Camera Penale di Novara)

Novara, giovedì 13 aprile 2017 ore 17, Piccolo Coccia, Piazza Martiri della Libertà 2

Seminario del ciclo “Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca”: ***LA_CONFISCA IN EUROPA***



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 23 – 1 aprile 2017

Milano, venerdì 28 aprile 2017 ore 12.30, Università Bocconi, Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa”, Aula 4 via Rontgen

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: **LIMITI AL CONTRADDITTORIO E GIUSTO PROCESSO**
Pavia, martedì 2 maggio 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5

Convegno: **LA LEGGE SUGLI ECOREATI DUE ANNI DOPO: UN DIALOGO TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

Milano, venerdì 26 maggio 2017 ore 9.30, Università degli Studi Milano – Bicocca, Aula Martini – Edificio U6